

bacino del torrente Orco e suoi affluenti, mediante tre gruppi di opere di raccolta, regolazione e condotta, indicati nella domanda stessa ed accennate nel decreto 18 febbraio 1917 del Ministero dei Lavori Pubblici, che su conforme parere del Consiglio superiore delle acque, ordinò l'istruttoria della predetta domanda.

« Con deliberazione 13 agosto 1917 del Consiglio provinciale 22 e 24 stesso mese del Consiglio comunale di Torino, si determinò di subingredire il Comune nelle ragioni inerenti alla domanda della Provincia, alle condizioni specificate in quelle deliberazioni. Per l'adempimento di tali atti la Provincia istituì giudizio avanti il Tribunale di Torino, il quale assolvette il Comune dalle domande dell'attrice, che interpose appello; e la causa è tuttora vertente avanti la Corte. Intanto la domanda della Provincia venne a trovarsi in concorrenza con altre istanze della contessa S. Martino d'Agliè (alla quale subingredì la Società Forze Idrauliche del Moncenisio) di Barberis Alfredo, di Martinazzi Roberto, della Società Elettricità Alta Italia (progetto ing. Nicolis), riguardante il tratto dell'Orco superiormente a Ceresole Reale (al quale la Provincia si dichiarò disposta ad estendere la domanda di concessione); ed infine con una domanda del Comune di Torino, che comprende tanto le derivazioni previste dalla Provincia, quanto quella contemplata dal progetto Nicolis. Queste domande furono ammesse all'istruttoria con decreto ministeriale 13 settembre 1918. Il Consiglio superiore delle acque pubbliche, in adunanza 1° dicembre 1919, rilevò che solennemente le domande del Comune e della Provincia prevedono un'ampia e razionale utilizzazione del bacino dell'Orco, e mandò ad entrambi gli Enti di integrare le domande stesse col piano finanziario per l'esecuzione delle opere, assegnando all'uopo il termine perentorio di quattro mesi dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta addì 1° marzo 1920.

« Ciò premesso si è convenuto e si stipula:

1° Le domande della Provincia e del Comune di Torino, nei rapporti con lo Stato e con le domande concorrenti, si dichiarano abbinate e come costituenti un'unica istanza; il progetto della Provincia si intende compenetrato in quello del Comune che, siccome comprende anche l'utilizzazione idroelettrica superiormente anche a Ceresole Reale, sarà proposto al Ministero come base della chiesta concessione, da decretarsi congiuntamente al Comune e alla Provincia così consorziati;

2° Il Municipio di Torino s'impegna di dare in tempo utile la completa dimostrazione di un solido finanziamento della comune impresa, in modo da assicurare il conseguimento della concessione. Il piano finanziario sarà presentato, nel prefisso termine, al Ministero dal Municipio e dalla Provincia insieme alle dichiarazioni di cui all'articolo primo;

3° Nei rapporti particolari fra i contraenti, il Comune di Torino si intenderà investito dell'intera concessione; perciò, mentre la Provincia, prima dell'inizio delle opere, ne farà l'opportuna dichiarazione al Ministero per gli effetti previsti dall'art. 20 del R. D. 9 ottobre 1919, n. 2161, il Comune si obbliga fin d'ora non solo di versare l'intera cauzione e di corrispondere tutti i canoni che saranno imposti, ma altresì di eseguire, ad esclusiva sua cura e a totali sue spese, nel termine che sarà fissato dal disciplinare, tutte le opere di raccolta, derivazione, condotta, impianti, esercizio idroelettrico, ecc., contemplate dal progetto, e quelle altre che, a complemento e modifica, si presentino necessarie e siano suggerite o prescritte nel disciplinare e nel decreto di concessione o nelle eventuali successive varianti e proroghe — tenendo rilevata la Provincia da ogni responsabilità e da qualsiasi onere, in confronto dello Stato, dei concorrenti alle derivazioni, dei terzi e di qualsivoglia interessato. Spetteranno al Comune di Torino non solo tutti i proventi dell'esercizio, ma anche le sovvenzioni ed i sussidii che siano accordati dallo Stato;